

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
NUOVE FRONTIERE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA LITERNO CE VIA VOLTURNO
1

Numero REA: CE - 327318

Codice fiscale: 04442950616

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL REP..62/62	
	STATUTO SOCIALE	
	Titolo I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	È costituita la " Cooperativa sociale Nuove Frontiere s.r.l. " con sede nel	
	Comune di Villa Literno (Ce), all'indirizzo risultante dalla apposita	
	iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.	
	Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si	
	prefigge di raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali,	
	succursali, agenzie di rappresentanza.	
	ARTICOLO 2	
	La cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci.	
	Titolo II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	La società ha scopo mutualistico e non di lucro. Ai sensi dell'art. 1 legge	
	381/1991, la società intende perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso	
	l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa svolge le seguenti attività:	
	- agricole, industriali, commerciali o di servizi, nelle quali realizzare	
	l'integrazione lavorativa e sociale di persone socialmente svantaggiate,	

	anche extracomunitarie, con particolare attenzione all'assistenza a persone	
	portatrici di handicaps, anziani, tossicodipendenti e minori a rischio.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano	
	con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma	
	subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma	
	autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico,	
	fermo restando quanto previsto per i soci volontari dal successivo articolo 5	
	(cinque). La cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci che	
	presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita	
	dall'ordinamento. Le persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 legge	
	381/91 devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori	
	della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere	
	socie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa provvederà al raggiungimento del proprio scopo sia	
	mediante l'attuazione del programma, sia partecipando eventualmente a	
	quelle iniziative che potranno essere prese a tale scopo dalle pubbliche	
	Autorità e da ogni associazione od ente.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del	
	movimento cooperativo unitario, nonché di stimolare la collaborazione tra	
	le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale	
	dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione,	
	coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderle più	
	produttive ed incisive sul tessuto sociale.	
	La società cooperativa potrà, quindi, promuovere ed aderire a consorzi di	

	cooperative e quelle di associazioni che potranno tutelarne gli interessi.	
	La società cooperativa potrà inoltre assumere, ma non per il collocamento e	
	comunque nei limiti di cui all'art. 2361 c.c., interessenze, quote,	
	partecipazioni, anche azionarie, in altre società o ditte aventi scopi affini o	
	analoghi al proprio. La società può compiere tutte quelle altre operazioni	
	commerciali, industriali, immobiliari e finanziarie (quest'ultime, però, in	
	via non prevalente e non nei confronti del pubblico) che siano ritenute	
	necessarie od utili al conseguimento degli scopi sociali sopra indicati, ivi	
	compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque,	
	per obbligazioni anche di terzi.	
	La società può, altresì, sempre in via non prevalente e non nei confronti del	
	pubblico, assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in	
	imprese, enti o società aventi oggetto analogo od affine al proprio e	
	funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	Titolo terzo	
	<u>SOCI</u>	
	ARTICOLO 4	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo	
	previsto dalla legge, nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c.	
	Possono essere soci persone fisiche che esercitano mestieri corrispondenti	
	alla specialità dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, quindi, per	
	loro attitudine, capacità e specializzazione, possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il	
	raggiungimento dei fini sociali, con espressa esclusione di coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	

	A norma dell'art. 14 della L. 59/1992 possono essere ammessi come soci,	
	sempre se persone fisiche, anche elementi tecnici ed amministrativi in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa	
	sociale.	
	Possono essere soci anche soggetti diversi da persone fisiche a condizione	
	che la loro missione sia analoga alla cooperativa e, comunque, nel rispetto	
	delle condizioni previste dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	A) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di	
	qualsiasi natura o entità. I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di	
	agire, che abbiano maturato o intendano maturare una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa. A tali fini i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma	
	subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma.	
	La prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento	
	economico sono disciplinati da apposito regolamento redatto dall'organo	
	amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, il tutto nel rispetto	
	della normativa in materia;	
	B) soci fruitori che godono direttamente o indirettamente dei servizi	
	prestati dalla cooperativa;	

	C) soci lavoratori svantaggiati. Sono svantaggiate le persone indicate	
	nell'art. 4 della L. 381/91. Esse devono costituire almeno il 30% dei	
	lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve	
	risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	D) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate.	
	ARTICOLO 5	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data e luogo di nascita di	
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro svolta, della condizione	
	o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in	
	relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota o del numero di quote che si propone di	
	sottoscrivere, che non potrà essere né inferiore, né superiore ai limiti di	
	minimo e di massimo fissati dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto,	

	i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 c.c., se trattasi di società,	
	associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d),	
	la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: la	
	ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il	
	codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica, nonché la	
	delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la qualità	
	della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle	
	condizioni di ammissione e l'inesistenza della cause di incompatibilità	
	previste nello statuto, delibera sulla domanda secondo modalità non	
	discriminatorie e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della	
	quota sociale.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli amministratori.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia	
	effettuato il versamento della quota secondo le modalità e nei termini	
	definiti dall'organo amministrativo.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile	
	e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le	
	disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono	

	convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che	
	l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono	
	motivare entro trenta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con	
	deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea	
	stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Titolo quarto	
	<u>RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE</u>	
	ARTICOLO 6	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Articolo 7	
	Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare all'attività volta al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e	

	del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	ARTICOLO 8	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può	
	escludere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali	
	ovvero abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	c) in qualunque modo, con colpa o dolo, arrechi grave danno alla società;	
	d) che prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività	
	contrastanti o concorrenti con quelli della cooperativa;	
	e) che non osservando le disposizioni contenute nello statuto e nel	
	regolamento, commetta gravi inadempienze degli obblighi sociali;	
	f) che, senza giustificati motivi, non adempia, nei tempi prescritti e con le	
	modalità convenute ad obblighi di particolare rilievo e gravità, assunti a	
	qualsiasi titolo nei confronti della cooperativa o si renda moroso nel	
	pagamento della quota sottoscritta. In questo caso il socio moroso deve	
	essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua	
	posizione con i pagamenti e l'esclusione può essere pronunciata soltanto	
	dopo che siano decorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si	
	mantenga inadempiente.	
	Articolo 9	
	Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli artt. 7 e 8	

	devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il	
	quale potrà proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione.	
	ARTICOLO 10	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare	
	nella qualità di socio, purchè abbiano i requisiti per l'ammissione e la	
	relativa domanda, entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di	
	decadenza, sia accolta dall'organo amministrativo, cui spetta l'accertamento	
	di tali requisiti.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente	
	versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo.	
	ARTICOLO 11	
	Il socio receduto, escluso e gli eredi o legatari del socio defunto nel caso in	
	cui non trovi applicazione il primo periodo dell'articolo precedente,	
	avranno diritto solo al rimborso del valore nominale della quota versata	
	sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio; somma eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale o aumentata del	
	sovrapprezzo ove versato e, comunque, mai in misura superiore alla	
	somma versata.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena	
	di decadenza nel termine di prescrizione previsto dalla legge.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi	
	e legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale.	

	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti o esclusi o gli eredi o i legatari del socio defunto rispondono	
	verso la società del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti.	
	Titolo quinto	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	ARTICOLO 12	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote	
	del valore nominale non inferiore ad euro 50 (cinquanta).	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di	
	valutazione economica.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o dell'assemblea dei soci	
	non possono essere distribuite né durante l'esistenza della cooperativa né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio	
	e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	ARTICOLO 13	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegni o a vincoli, né essere cedute	
	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto	
	dalla legge per i soci sovventori e per gli eventuali possessori di quote di	
	partecipazione della cooperativa. Si applica l'art. 2530 c.c..	
	ARTICOLO 14	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	

	redazione del bilancio previo esatto inventario e della documentazione	
	informativa prevista dalla normativa vigente.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.	
	Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati nel	
	rispetto dei principi della mutualità prevalente di cui all'art.2514 C.C.:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;	
	b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	c) un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) un dividendo ai soci sovventori o ai possessori di eventuali strumenti	
	finanziari in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi spettanti ai soci cooperatori;	
	e) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva straordinaria.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo	
	amministrativo, delibera sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle	
	vigenti disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento interno; in	
	ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici ed in conformità dei criteri	
	stabiliti nell'apposito regolamento; nella delibera di distribuzione dei	
	ristorni ai soci l'assemblea potrà valersi delle facoltà previste dal III°	
	comma dell'articolo 2545 sexies c.c.	

	Rimane fermo il divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori ai sensi	
	dell'art. 2514 c.c.	
	Titolo sesto	
	ARTICOLO 15	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i casi di legge nei	
	quali la convocazione sia riservata ad altri, anche in luogo diverso dalla	
	sede sociale, purchè in Italia.	
	L'assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta	
	domanda scritta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino	
	almeno un terzo del capitale sociale. In questo caso l'assemblea deve essere	
	convocata entro trenta giorni dalla richiesta.	
	L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, indirizzata ai soci al	
	domicilio risultante dai libri sociali, ovvero posta elettronica, da inviare	
	all'indirizzo di posta elettronica risultante dai libri sociali (a condizione che	
	venga certificata la ricezione dell'avviso), spedita ai soci almeno otto giorni	
	prima della data fissata per l'adunanza; essa deve contenere, oltre all'ora,	
	giorno e luogo (anche in luogo diverso dalla sede purchè in Italia) della	
	prima convocazione, anche la data della seconda convocazione che potrà	
	tenersi sin dal giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	In mancanza delle dette formalità l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita, quando sia presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto	
	e siano intervenuti o siano stati informati della riunione tutti gli	
	amministratori e l'organo di controllo ove nominato e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.	
	ARTICOLO 16	

	L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare quando: in prima	
	convocazione sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino	
	almeno la maggioranza dei soci stessi; in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti	
	o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo	
	scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto e dello scopo sociale,	
	sulla sua trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le	
	deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di almeno il 51%	
	dei voti di tutti i soci, fermo restando il diritto di recesso spettante ai soci	
	assenti o dissenzienti nei casi previsti dalla legge in materia di s.r.l.	
	ARTICOLO 17	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno novanta giorni che non siano in mora nei versamenti	
	della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	sottoscritta.	
	I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da altri	
	soci mediante delega scritta.	
	Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.	
	ARTICOLO 18	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	o in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea.	

	La nomina del segretario, anche non socio è fatta dall'assemblea su	
	proposta del Presidente e non ha luogo quando il verbale è redatto da	
	Notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal Segretario o dal Notaio.	
	Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il	
	verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Titolo settimo	
	<u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	ARTICOLO 19	
	La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al	
	momento della nomina.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dai soci al	
	momento della nomina, periodo comunque non superiore a tre anni.	
	Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano le	
	disposizioni dell'art. 2542 c.c..	
	I consiglieri eleggono tra i loro membri il Presidente ed il Vice Presidente.	
	ARTICOLO 20	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	che lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	due terzi dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non	

	meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo	
	di telegramma, telex, telefax, posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i	
	Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in videoconferenza o	
	teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere	
	identificato da tutti gli altri, che ciascuno sia in grado di intervenire in	
	tempo reale nella trattazione degli argomenti esaminati nonchè possa	
	ricevere, esaminare, trasmettere documenti. Sussistendo tali condizioni, la	
	riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il	
	Segretario.	
	Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di	
	parità prevale il voto di chi presiede.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	ARTICOLO 21	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società cooperativa. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che, comunque,	
	rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di	
	esclusiva competenza dell'assemblea.	
	Può, pertanto, e a puro titolo esemplificativo:	

	-provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;	
	-redigere il bilancio;	
	-compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea;	
	-deliberare sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;	
	-dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi	
	federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa	
	stessa ed ai terzi;	
	-concedere, postergare o cancellare ipoteche.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori e comitati tecnici anche	
	fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i	
	compensi.	
	ARTICOLO 22	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione il quale potrà con la sua firma riscuotere da Pubbliche	
	Amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva sia	
	passiva, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del	
	Presidente del Consiglio di amministrazione, tutti i suoi poteri spettano al	
	Vice Presidente, se nominato.	
	L'Organo Amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o più	
	Amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della	
	società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei	

	poteri loro conferiti.	
	ARTICOLO 23	
	Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più	
	Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con	
	deliberazione approvata dall'Organo di controllo, ove nominato; gli	
	amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono convocare l'assemblea perchè provveda alla elezione dei sostituti.	
	ARTICOLO 24	
	Qualora i soci lo ritengano opportuno o sia obbligatorio per legge, la società	
	sarà controllata da un organo nominato e funzionante a norma di legge; il	
	numero dei membri dell'organo di controllo è stabilito dai soci	
	contestualmente alla nomina, osservate le inderogabili norme di legge.	
	Ricorrendo le condizioni di legge e salvo diversa decisione dei soci, la	
	revisione legale dei conti della società è esercitata dall'organo di controllo.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.	
	Qualora non dovessero ricorrere le condizioni di legge per l'esercizio della	
	revisione legale dei conti da parte dell'organo di controllo, o comunque per	
	espressa decisione dei soci, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un	
	revisore o da una società di revisione nominati e funzionanti ai sensi di	
	legge.	
	Titolo nono	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

ARTICOLO 25		
In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la		
maggioranza stabilita nell'art. 17, nominerà uno o più liquidatori		
preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.		
In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto		
soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci e dei		
dividendi eventualmente maturati, deve essere destinata a fondi		
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.		
Le clausole mutualistiche di cui all'art. 15 e del presente articolo sono		
inderogabili.		
Titolo decimo		
<u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>		
ARTICOLO 26		
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo di		
amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli		
successivamente all'approvazione dell'assemblea.		
ARTICOLO 27		
Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 c.c. per la qualificazione di		
cooperativa a mutualità prevalente contenute nel presente statuto agli		
articoli 15 e 26 sono inderogabili. La cooperativa non può modificare la		
propria natura di cooperativa sociale.		
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le		
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative a		
mutualità prevalente (anche agli effetti tributari), le cooperative sociali,		
nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in		

20 di **20**